

**REGOLAMENTO (CE) N. 437/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003**

relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

(6) Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(7) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali.

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità.

(8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ⁽⁸⁾ costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

(2) Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario.

(9) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁹⁾.

(3) Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002 ⁽⁴⁾, si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche.

(4) La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.

(10) È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾.

(5) I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione

(11) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti,

⁽¹⁾ GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 39 del 12.2.1996, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU C 78 del 18.3.1996, pag. 28), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.